

COPIA

ORIGINALE



PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 287 / 9^a

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del 2 NOV. 2011

OGGETTO: Disegno di legge recante "Abrogazione art. 3, commi 1 e 2, della legge regionale 12dicembre 2008, 40. - Proposta al Consiglio regionale

2^a COMM. CONSILIARE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

| | Presente | Assente |
|------------------------------------|----------|---------|
| 1. Giuseppe SCOPELLITI Presidente | X | |
| 2. Antonella STASI Vice Presidente | X | |
| e gli Assessori | ===== | ===== |
| 3. Pietro AIELLO | X | |
| 4. Mario CALIGIURI | X | |
| 5. Fabrizio CAPUA | X | |
| 6. Antonio Stefano CARIDI | X | |
| 7. Giuseppe GENTILE | X | |
| 8. Giacomo MANCINI | X | |
| 9. Francesco PUGLIANO | X | |
| 10. Francescantonio STILLITANI | X | |
| 11. Domenico TALLINI | X | |
| 12. Michele TREMATERRA | X | |

Assiste il Segretario il Direttore Generale Avv. Francesco Zorcen

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 59640 del 19-12-11

Classificazione 1-15-1

N. 499 del registro
delle deliberazioni

Inviata al Dipartimento

Inviata al
Consiglio Regionale

Il _____

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

- l'art. 19 del decreto legislativo 25.11.1996, n. 625 dispone che per le produzioni ottenute a decorrere dal 1 gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione e' tenuto a corrispondere annualmente allo Stato, alle regioni ed ai Comuni interessati il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della quantità di idrocarburi gassosi e al 4% della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare, da destinare allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale;
- l'art. 22 dello stesso decreto dispone che per le produzioni ottenute a decorrere dal 1 gennaio 1997, l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, quando e' relativa a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale e' per il 55% corrisposta alla regione adiacente;
- Che negli anni 1997 e 1998 l'aliquota è stata riscossa dalla Regione ed utilizzata a titolo di entrata in libera disponibilità per effettuare spese di investimento così come disposto dal decreto legislativo in argomento;
- l'art. 37 ter, comma 12, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10, dispone che *"a decorrere dall'1.1.1999 il valore delle aliquote del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione inerenti agli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio del Comune di Crotona o nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio corrisposti alla Regione Calabria - ai sensi dell'art. 19 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 - sono devoluti interamente al Comune di Crotona medesimo che è tenuto a destinarli agli interventi previsti dallo stesso decreto legislativo. L'erogazione dei fondi relativi avviene sulla base di uno specifico programma predisposto e approvato dal Comune stesso da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale"*;
- L'art. 2bis della legge regionale 26.6.2003, n. 8 dispone che *"a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, il valore dell'aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazioni inerenti agli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio del comune di Crotona o nelle aree marine prospicienti corrisposto alla Regione Calabria ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 - analogamente a quanto previsto dall'art. 20, comma 1-bis dello stesso decreto legislativo, come introdotto dall'art.7, comma 6, della legge 11 maggio 1999, n. 140 - è destinato al finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nel comune di Crotona e nei comuni costieri adiacenti di Isola Capo Rizzuto e Strongoli."*
- L'art. 3, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18 dispone che *"in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 37 ter, comma 12, della Legge regionale 22 settembre 1998, n. 10 e all'articolo 2 bis, commi 1, 2 e 3 della Legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, il 50% del valore delle aliquote del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotona e nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio relative agli anni 2002 e 2003, corrisposti alla Regione Calabria ai sensi degli articoli 20 e 22 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e successive modificazioni e integrazioni, è devoluto per l'80 per cento al Comune di Crotona, per il 10 per cento al comune di Isola Capo Rizzuto, per il 5 per cento al*

comune di Strongoli e per il restante 5 per cento al comune di Cirò Marina, salvo diversi accordi fra la Regione e i comuni interessati. I comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale nei territori interessati dalle ricerche e dalle coltivazioni."

- l'art. 20 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 dispone che "a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 il valore dell'aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotona e nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio, corrisposto alla Regione Calabria per le annualità 2004 e seguenti, ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e successive modifiche e integrazioni, è destinato alla realizzazione di un Accordo di programma fra la Regione e i Comuni di Crotona, Isola Capo Rizzuto, Cirò Marina, Strongoli, Crucoli, Cirò, Cutro e Melissa. L'Accordo, disciplinato dall'art. 11 e seguenti della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, è diretto allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche e al miglioramento ambientale nei territori afferenti i Comuni indicati."
- l'art. 3, commi 1 e 2, della legge regionale 12 dicembre 2008, dispone:
"1. Al fine di potenziare il programma di investimenti di cui all'Accordo di programma fra la Regione e i Comuni indicati nell'articolo 20 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, finalizzato allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche e la riqualificazione ambientale, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre con la Banca Europea per gli investimenti un mutuo a tasso fisso quantificato nella misura massima di € 64.520.396,00 della durata massima di anni venti, anche in più soluzioni a mezzo di più atti di erogazione e quietanza".
"2. Alla copertura degli oneri relativi si provvede interamente con le risorse derivanti dal valore dell'aliquota del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio di Crotona e nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio, corrisposto alla Regione Calabria per le annualità 2007 e successive ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e successive modifiche e integrazioni, allocate all'UPB 3.2.01.05 (capitolo 32010504) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 e successivi".
- La Regione Calabria al fine di addivenire alla stipula dell' Accordo di Programma di cui all'art. 20 della L.R. 13/2005, si è fatta parte attiva per la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa propedeutico per lo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche e il miglioramento ambientale nei territori afferenti i comuni di Crotona, Isola Di. Capo Rizzuto, Cirò Marina, Strongoli, Crucoli, Cirò, Cutro, Melissa.
- Con Deliberazione 479 del 24 luglio 2009 la Giunta Regionale ha, tra l'altro approvato lo schema di Protocollo d'Intesa suddetto;
- Allo scopo di avviare concretamente la fase progettuale nonché tutto quanto necessario e propedeutico all'avvio del futuro Accordo di Programma, si è pervenuti in data 18.08.2009 alla stipula del predetto Protocollo d'Intesa tra i soggetti interessati, la cui pubblicazione è avvenuta sul BUR - parti I e II - n. 20 del 31.10.2009.
- L'Articolo 5 comma 6 della Legge Regionale L.R. 26 febbraio 2010, n. 8. stabilisce: "Nelle more della realizzazione dell'Accordo di Programma, la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare, su richiesta dei comuni, le somme relative alle annualità 2004, 2005 e 2006."

CONSIDERATO che nonostante il Protocollo sottoscritto, i Comuni non sono riusciti a pervenire alla redazione di un piano dettagliato degli interventi, coerente con la programmazione regionale POR FESR 2007/2013 e con le linee di finanziamento ammissibili nell'ambito del Contratto Quadro di prestito con la Banca Europea degli Investimenti (BEI);

CONSIDERATE le difficoltà evidenti più volte manifestate dai Comuni interessati e le reiterate richieste degli stessi EE.LL. nel corso di riunioni all'uopo tenutesi, circa la realizzazione di interventi coerenti con la programmazione regionale POR FESR 2007-2013 e con le linee di finanziamento ammissibili nell'ambito del contratto quadro di prestito con la BEI.

CONSIDERATO che la quota a valere sulla Programmazione Regionale Unitaria 2007/2013 pari ad € 64.520.396,00, descritta nel protocollo, ad oggi di fatto non risulta disponibile.

CONSIDERATA l'esigenza di superare le difficoltà manifestate dai Comuni coinvolti nel Programma, intervenendo sulla Legge regionale 12 dicembre 2008 n. 40, anche su esplicita richiesta degli stessi EE.LL.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di proporre al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, il disegno di legge allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO, altresì, l'articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria, che dispone in materia di iniziativa legislativa;

SU PROPOSTA congiunta degli Assessori al Bilancio e Programmazione Nazionale e Comunitaria, Ambiente, Attività Produttive alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

- di proporre al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, il disegno di legge allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- di inviare la presente deliberazione al Consiglio regionale avvalendosi della facoltà di iniziativa prevista dall'articolo 39 dello Statuto.

DIRIG. GEN.LE
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F. to Zoccali

F. to Scopelliti

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 19 Dic. 2011 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

Z. Motta

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

copia conforme all'originale,
composta di N° 4 fogli + 1 alleg
Catanzaro, 19 DIC. 2011

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dr. Giuseppe FIANCO



Disegno di legge recante "Abrogazione art. 3, commi 1 e 2, della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40. – Proposta al Consiglio regionale

Articolo unico

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40, sono abrogati.
2. Le relative risorse, attualmente accantonate all'UPB 3.2.01.05 (capitolo 32010507) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011, sono utilizzate con le modalità e procedure indicate dall'art. 20 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13.
3. Il trasferimento ai comuni interessati delle risorse di cui al comma precedente, il cui importo complessivo è pari al momento ad euro 27.265.094,89 è disposto, a cura del Dipartimento competente, su un arco di tempo pluriennale e l'importo di ciascuna annualità non può comunque superare l'importo corrispondente alle entrate accertate e riscosse dalla Regione in ciascuna delle annualità ricadenti nel periodo 2008-2011. L'erogazione delle somme è comunque subordinata alla disponibilità di cassa della Regione e alle limitazioni imposte dalla normativa vigente in materia di rispetto del patto di stabilità.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

